

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7113 del 19/12/2024
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE AD USO AMBIENTALE IN LOCALITA' SAN ROMUALDO IN COMUNE DI RAVENNA (RA). RICHIEDENTE: COMUNE DI RAVENNA. PRATICA: RA21A0026.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7418 del 19/12/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021, sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE) e la d.G.R. 1195/2016;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. DET-AMB-2020-477 del 31/01/2020 è stata rilasciata a Romagna Acque Società delle fonti SpA la concessione di prelievo di acqua pubblica da fiume Po e di vettoriamento nei fiumi Lamone e Reno ad uso consumo umano (pratica DG19A0003), con validità fino al 25/07/2037;
- con determinazione n. DET-AMB-2020-478 del 31/01/2020 è stata rilasciata al Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo la concessione per il vettoriamento di acqua pubblica nei fiumi Reno e Lamone (pratica FEPPA1616), con validità fino al 25/07/2037;
- le suddette determinazioni, prevedono tra l'altro, che:
 - *“il vettoriamento in Lamone è in grado di fornire anche a valle dell'opera di presa Carrarino, un quantitativo di risorsa a tutela dell'ecosistema fluviale oltre ad alimentare, immettendosi nel Canale Fossatone, alcune zone umide del Parco (Punte Alberete, Bassa del Pirottolo, Buca del Cavedone, Chiari della Pialassa della Baiona)”;*
 - *“Il concessionario [...] deve assicurare una portata, nel periodo estivo/irriguo, pari a 410 l/s a valle dell'opera di adduzione Carrarino; qualora venga richiesto un apporto di risorsa a favore delle esigenze delle zone umide ricomprese nel Parco del Delta del Po, e*

secondo le indicazioni dell'Ente di Gestione del Parco, potrà essere immessa nel canale Carrarino fino ad un massimo di 200 l/s della quota di cui sopra”;

- *“una volta che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po avrà ottenuto titolo effettivo dalla Regione Emilia Romagna per la derivazione risorsa idrica da Fiume Lamone/Reno per scopi ambientali in periodi durante i quali non è attivo il vettoriamento da parte di Romagna Acque Società delle Fonti e CER, i suddetti soggetti, saranno tenuti ad operare sui manufatti esistenti ed in corso di realizzazione, su richiesta dell'EdG, per consentire il passaggio dell'acqua nei sistemi ambientali considerati.”;*

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. n. PG/2021/0101823 del 29/06/2021 con cui il Comune di Ravenna, c.f. 00354730392, ha richiesto la concessione di derivazione da acque superficiali dal Fiume Lamone, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Ravenna (RA) in località San Romualdo, con destinazione ad uso ambientale (codice pratica RA21A0026), in sottensione di opera in concessione a Romagna Acque Società delle fonti SpA (codice pratica RA19T0015);
- della domanda registrata al prot n. PG/2023/0206363 del 04/12/2023 presentata dal Comune di Ravenna di attivazione del procedimento unico di VIA, ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 relativo al progetto denominato “Richiesta di concessione di derivazione di acque superficiali dal fiume Lamone destinate alla gestione a fini naturalistici-ambientali delle zone umide Ponte Alberete, Valle Mandriole, Bardello, Bassa del Pirottolo, Pialassa della Baiona presentato dal Comune di Ravenna”;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati, relativi al rilascio di concessione di acque superficiali:

- il corpo idrico interessato dalla derivazione è il fiume Lamone, cod. IT080800000000010_11_12ER;
- la derivazione è esercitata tramite una paratoia di derivazione già esistente, denominata Carrarino, ubicata in località San Romualdo nel Comune di Ravenna (RA) su area demaniale

e attualmente nella disponibilità di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. in forza della concessione n. DET-AMB-2020-3069 del 01/07/2020 (codice pratica RA19T0015);

- l'utilizzo della paratoia è effettuato come stabilito dall'art. 3, comma 6 del Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per l'uso di corpi idrici pubblici quali vettori della risorsa idrica rilasciata a Romagna Acque-Società delle Fonti SpA, approvato con determinazione n. DET-AMB-2020-477 del 31/01/2020 (codice pratica DG19A0003);
- la risorsa prelevata è immessa nel canale denominato Carrarino, da cui mediante il partitore l'acqua viene convogliata nelle valli;
- la portata massima di prelievo richiesta è pari a 516.70 l/sec;
- il volume richiesto è pari a 4.000.000 mc/anno;
- la risorsa è richiesta per il periodo da Novembre ad Aprile;
- i fabbisogni di acqua dolce richiesti vanno ad integrare quanto già previsto a fronte dei vettoriamenti di acque del fiume Po nel fiume Lamone effettuati dal Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo e da Romagna Acque Società delle fonti SpA;
- la risorsa è prelevata ad uso ambientale, finalizzato alla regolamentazione degli apporti idrici indispensabili alla corretta gestione delle zone umide Ponte Alberete, valle Mandriole, Bardello, Bassa del Pirottolo (con la sua parte meridionale denominata Buca del Cavedone) e Pialassa della Baiona (compresi i chiari confinati limitrofi alla Pineta di San Vitale denominati Chiaro del Comune e Chiaro di Mezzo);
- il sistema di derivazione è già esistente e non viene apportata alcuna modifica allo stato dei luoghi e, più precisamente, non si inseriscono né ulteriori manufatti, né superfici alle aree e manufatti ubicati in area demaniale già concessionati a Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a. e all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;

DATO ATTO che gli obblighi di pubblicazione, come da art. 10 del RR 41/2001, sono stati assolti con l'avviso pubblicato sul BURERT n. 139 del 08/05/2024;

CONSIDERATO che:

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- la derivazione è necessaria per mantenere lo stato di zona umida e per gestire correttamente gli ecosistemi, contrastando gli effetti deleteri dell'ingressione marina, delle seguenti zone Ramsar: Punte Alberete e Valle Mandriole (D.M. 09/05/1977), Pialassa della Baiona e territori limitrofi (D.M. 13/07/1981), oltre che dei seguenti siti ZSC/ZPS della rete Natura 2000: IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole; IT4070002 Bardello; IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo; IT4070004 Piasse Baiona, Risega e Pontazzo;
- la risorsa idrica prelevata alimenta un sistema di canali prima di essere convogliata nei bacini e che il percorso delle acque derivate interessa anche il Canale Fossatone, corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Regione Emilia-Romagna;
- in sede di Conferenza di servizi si è ritenuto che l'immissione di risorsa idrica nel Fossatone ai fini del trasferimento della stessa nelle valli non si configuri quale vettoriamento ai sensi della dgr 330/2019, in considerazione del fatto che il Canale Fossatone, visti i profondi interventi di origine antropica sulle zone umide in oggetto, è attualmente alimentato unicamente dall'acqua prelevata dal Carrarino e non da ulteriori apporti di origine naturale e pertanto, il Canale Fossatone può essere considerato parte integrante del sistema ambientale delle valli;

PRESO ATTO CHE, nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale (chiusura della conferenza di servizi del 05/12/2024), sono state effettuate le valutazioni tecniche e sono stati coinvolti i seguenti enti per l'acquisizione dei pareri necessari all'istruttoria della concessione, che si sono espressi favorevolmente con le note indicate:

- Amministrazione provinciale di Ravenna (Prot. regionale n. PG.2024.0986758 del 19/09/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (Prot. regionale n. PG.2024.1182624 del 18/10/2024);

- Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (Prot. regionale n. PG.2024.1202397 del 24/10/2024);
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (Prot. regionale n. PG.2024.1194422 del 22/10/2024, Nulla osta n. 2024/00215 del 21/10/2024);
- Settore sicurezza territoriale e protezione civile distretto Reno - Ufficio Sicurezza territoriale e Protezione civile Ravenna (Prot. regionale n. PG.2024.1265047 del 14/11/2024);

CONSIDERATO CHE:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- nel caso specifico, a valle della sezione di prelievo è previsto un DMV/DE estivo (maggio-settembre) pari a 410 l/sec, fermo restando quanto previsto negli atti di vettoriamiento rilasciati a Romagna Acque Società delle fonti SpA e al Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (determinazioni n. DET-AMB-2020-477 e n. DET-AMB-2020-478 del 31/01/2020), e un DMV/DE invernale (ottobre-aprile) pari a 470 l/sec;

PRESO ATTO INOLTRE CHE, in sede di Conferenza dei Servizi del procedimento di VIA, con riferimento agli aspetti di competenza, l'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna ha espresso, ai sensi della DGR 1622/15, parere favorevole all'esenzione dall'obbligo di corresponsione di oneri economici connessi al prelievo richiesto;

RITENUTO, pertanto, di esentare il richiedente dalla corresponsione del canone ai sensi della d.G.R. 1622/2015;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della l.r. 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica RA21A0026;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Ravenna, c.f. 00354730392, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale in sottensione di opera, cod. pratica RA21A0026, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda destra del Fiume Lamone;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Ravenna (RA), località San Romualdo, su area appartenente al demanio idrico, catastalmente individuata al fg. 77 del Comune di Ravenna, sezione Sant'Alberto, mapp. n 15, coordinate UTM RER x: 753544.61; y: 933712.92;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 516.70;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 4.000.000;
 - il prelievo è da esercitarsi nel periodo in cui non vengono effettuati i vettoriamenti assentiti a Romagna Acque Società delle Fonti SpA e al Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo o quando tali vettoriamenti non prevedono il rilascio delle acque per le zone umide ai sensi delle determinazioni n. DET-AMB-2020-477 e n. DET-AMB-2020-478 del 31/01/2020;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2053;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/12/2024, registrato al prot. n. PG/2024/0230365 del 19/12/2024;
4. di esentare il concessionario dalla corresponsione del canone ai sensi della d.G.R. 1622/2015 e del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015;
5. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

6. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione di valutazione di impatto ambientale;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933 ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali in sottensione di opera rilasciata al Comune di Ravenna, c.f. 00354730392 (cod. pratica RA21A0026).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA

1. L'opera di presa consiste in un manufatto idraulico a gravità dal fiume Lamone, a monte dello sbarramento del Carrarino, ubicato in località San Romualdo nel Comune di Ravenna (RA). È ubicato sull'argine del Lamone ed è una chiavica di presa d'acqua a tre luci, il cui sedime è storicamente consolidato. Si articola in tre chiuse separate a saracinesca di uguale sezione. Le tre luci della chiavica riversano le acque in un unico canale adduttore che porta le acque verso est, scorrendo parallelo al piede d'argine destro esterno del fiume Lamone.
2. L'opera di presa è sita su terreno catastalmente individuato al fg. 77 del Comune di Ravenna, sezione Sant'Alberto, mapp. 15, coordinate UTM RER x: 753544.61; y: 933712.92.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. IT0808000000000010_11_12ER, da sponda destra del fiume Lamone.
4. Il manufatto di presa è anche punto di derivazione (fine vettoriamiento) dei provvedimenti concessori n. DET-AMB-2020-477 e DET-AMB-2020-478 del 31/01/2020 rilasciati rispettivamente a Romagna Acque Società delle Fonti SpA e al Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo.
5. La paratoia è localizzata in area demaniale ed è attualmente nella disponibilità di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. in forza della concessione n. DET-AMB-2020-3069 del 01/07/2020 (codice pratica RA19T0015), per cui la concessione ad uso ambientale si configura come in sottensione di opera.
6. L'utilizzo della paratoia è effettuato come stabilito dall'art. 3, comma 6 del Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per l'uso di corpi idrici pubblici quali vettori della risorsa idrica rilasciata a Romagna Acque-Società delle Fonti SpA, approvato con determinazione n. DET-AMB-2020-477 del 31/01/2020 (codice pratica DG19A0003), che riporta:

“le immissioni di acqua nelle zone umide specificate nell’atto di concessione dovranno essere effettuate nel minor tempo possibile, previa presentazione di puntuale richiesta da parte dell’Ente di Gestione (o dal Comune di Ravenna, sulla base di specifica convenzione) ai soggetti competenti alle gestione delle opere nell’arco di tutto l’anno per le opere afferenti il Carrarino e nel periodo estivo per la canaletta ex ANIC”.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D’USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso ambientale, finalizzato alla regolamentazione degli apporti idrici indispensabili alla corretta gestione delle zone umide Ponte Alberete, valle Mandriole, Bardello, Bassa del Pirottolo (con la sua parte meridionale denominata Buca del Cavedone) e Pialassa della Baiona (compresi i chiari confinati limitrofi alla Pineta di San Vitale denominati Chiaro del Comune e Chiaro di Mezzo).
2. La risorsa idrica prelevata alimenta il canale Carrarino, che scorre per 1,9 Km al piede arginale destro esterno del fiume Lamone, da cui è separato da una carraia di servizio. Raggiunge, poi, un partitore, che permette di deviare le acque verso sud, nel canale Circondariale di Ponte Alberete o di lasciarle scorrere verso nord-est lungo lo stesso argine del Lamone e lungo il margine settentrionale di Ponte Alberete, nel canale Carrarino 2. Il canale Circondariale di Ponte Alberete conduce al canale Fossatone, che si sviluppa poi in direzione est, lambendo il margine meridionale di Ponte Alberete (in questo tratto sono localizzati due manufatti di derivazione idrica che alimentano Ponte Alberete) ed entrando, dopo aver attraversato il ponte della S.S. n. 309 Romea, nella Pineta di San Vitale. Nel tratto che attraversa la Pineta di San Vitale si aprono due manufatti, uno in sinistra idraulica, che alimenta la Bassa del Pirottolo ed uno in destra, che alimenta la Buca del Cavedone. Il canale Fossatone, poi, termina nella Pialassa della Baiona con tre opere di derivazione, una che alimenta il chiaro del Comune, una che alimenta il chiaro di Mezzo e una terza che riversa le acque direttamente nella Pialassa della Baiona. Tutte le acque in uscita dalle suddette zone umide (Ponte Alberete, Bassa del Pirottolo, Buca del Cavedone, chiaro del Comune, chiaro di Mezzo) raggiungono alla fine la Pialassa della Baiona, da cui raggiungono il mare Adriatico attraverso il canale Candiano, tra Porto Corsini e Marina di Ravenna. Il canale Carrarino 2 oltrepassa la S.S. n. 309 Romea e raggiunge la Canaletta ANIC e vi si immette, per

convogliare poi le acque verso il NIP 1, potabilizzatore localizzato in zona Bassette, alla periferia nord di Ravenna. Lungo il tratto del Carrarino 2 tra il partitore e la S.S. Romea, tramite un sifone in fase di completamente, è possibile convogliare l'acqua in direzione di Valle Mandriole, sottopassando il letto del fiume Lamone e raggiungendo la palude, che si trova sulla sponda nord del fiume, a diretto contatto con l'argine sinistro del corso d'acqua. Le acque in uscita da Valle Mandriole si riversano nello scolo Rivalone, che, tramite idrovora, finisce nel canale Destra Reno, che sfocia, infine, a mare a Casalborgorsetti. Un manufatto idraulico che sottopassa la S.S. n. 309 Romea permette di convogliare l'acqua di Valle Mandriole anche nel Bardello, il quale scarica, poi, nello stesso scolo Rivalone.

3. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 516,70 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 4.000.000.
4. Il prelievo è da esercitarsi nel periodo in cui non vengono effettuati i vettoriamenti assentiti a Romagna Acque Società delle Fonti SpA e al Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo o quando tali vettoriamenti non prevedono il rilascio delle acque per le zone umide ai sensi delle determinazioni n. DET-AMB-2020-477 e n. DET-AMB-2020-478 del 31/01/2020.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2053.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Vista l'estrema complessità del sistema ambientale in oggetto e della sua alimentazione, al fine di poter distinguere i quantitativi di risorsa prelevati dall'ambiente e distribuiti per i diversi usi e verificare l'efficacia delle condizioni previste, si richiede l'installazione di strumentazione idonea a quantificare le portate/volumi addotti. Dovranno essere distinte anche le portate prelevate dal medesimo corpo idrico ma ascrivibili a quota parte delle acque prelevate da Po e vettorate, eventualmente integrandosi con le risultanze degli strumenti installati in ragione delle altre derivazioni di acqua pubblica afferenti allo stesso punto di prelievo. Ciò al fine di poter valutare la coerenza tra i quantitativi richiesti in concessione e le effettive disponibilità di risorsa naturale presente in alveo, anche in un'ottica di rimodulazione dei prelievi nell'arco dell'anno. I risultati rilevati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Direzione Tecnica-Servizio Gestione Demanio Idrico ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** – Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

7. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 410 l/s (dal mese di maggio al mese di settembre), fermo restando quanto previsto negli atti di vettoriamiento rilasciati a Romagna Acque Società delle fonti SpA e al Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (determinazioni n. DET-AMB-2020-477 e n. DET-AMB-2020-478 del 31/01/2020), e invernale pari a 470 l/s (dal mese di ottobre al mese di aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 5 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 6 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse

idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.
5. Come stabilito nel Parere rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (Prot. regionale n. PG.2024.1182624 del 18/10/2024), al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio sugli Utilizzi Idrici del Distretto del fiume Po di cui all'art. 63bis del D.lgs. n. 152/2006, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di rimodulazione dei prelievi utili a garantire la massima tutela dei corpi idrici interessati.

ARTICOLO 9 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.